REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA PROFESSIONALE DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL TESSERINO SEGNA CATTURE E COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PESCATORI PROFESSIONALI

(legge regionale 7 dicembre 1990, n.87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 20)

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 ter della 1.r. 87/90, così come modificata dall'art. 20 della 1.r. 7/2018, i requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali, le modalità di rilascio della licenza di pesca professionale, le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco dei pescatori professionali, le caratteristiche e le modalità di rilascio del tesserino regionale segna catture per chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica.

Articolo 2

(Requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di pesca professionale)

- 1. La pesca professionale di tipo A può essere esercitata da imprenditori ittici e da giovani imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste nel presente regolamento e che abbiano provveduto al versamento della tassa e della soprattassa di concessione regionale.
- 2. Ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di partita IVA, di essere iscritto alla Camera di Commercio e di essere iscritto all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca.

Articolo 3

(Modalità di rilascio della licenza di pesca professionale e durata)

- 1. La domanda di rilascio della licenza di pesca professionale, compilata su apposito modulo, allegato al presente Regolamento (MODULO 1), deve essere inoltrata all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
- 2. Alla domanda devono essere allegati:
 - due foto tessera uguali e recenti;
 - fotocopia documento di identità in corso di validità;

- attestazione versamento relativo alla tassa e sovrattassa di concessione regionale, comprensivo del costo del libretto;
- due marche da bollo, ciascuna del valore corrente di € 16,00;
- licenza di pesca professionale scaduta, nel caso di richiesta di una nuova licenza di pesca professionale;
- copia della domanda di iscrizione all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca o autocertificazione dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'INPS;
- autocertificazione della nuova residenza in caso di variazione rispetto a quella riportata sul documento di identità;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio per attività di pesca professionale;
- fascicolo delle attività di pesca professionale esercitata in forma singola o associata, sottoscritto dall'imprenditore ittico, nel quale siano indicati:
 - a) tipologia delle attività di pesca che si intende esercitare ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 376 del 28/05/1997 così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 31/07/2002;
 - b) descrizione imbarcazioni da pesca eventualmente utilizzate (lunghezza, portata, motorizzazione);
- 3. La durata della licenza di pesca professionale è pari a sei anni ed è rinnovabile alla scadenza.
- 4. Le licenze di pesca professionale rilasciate antecedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla naturale scadenza.

Articolo 4

(Modalità di costituzione e tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'art. 9, comma 2 L. R. 87/1990)

- 1. È istituito presso la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, l'elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni territoriali corrispondenti ai territori delle singole province, redatto su apposito modulo, allegato al presente Regolamento (MODULO 2). Le Aree Decentrate Agricoltura, competenti per territorio, con cadenza annuale, comunicano alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, gli aggiornamenti all'elenco dei pescatori di professione.
- 2. Nell'elenco di cui al comma 1, dovranno essere indicati:
 - a) Numero Licenza di pesca;
 - b) dati anagrafici del pescatore;
 - c) E-mail, eventuale Pec e numero di telefono;
 - d) data rilascio e validità licenza di pesca professionale;
 - e) attrezzi da pesca utilizzati;
 - f) caratteristiche tecniche imbarcazione utilizzata;
 - g) iscrizione dell'imbarcazione al registro di navigazione, ove presente;
 - h) annotazioni di eventuali sanzioni.

3. Ogni variazione del suddetto elenco dovrà essere comunicata dall'Imprenditore ittico all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

Articolo 5

(Requisiti relativi allo svolgimento della pesca sportiva o dilettantistica e licenza)

- 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L.R. 87/1990, la pesca sportiva o dilettantistica è esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.
- 2. La licenza di pesca sportiva di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2.
- 3. Il pescatore sportivo, per esercitare l'attività di pesca dilettantistica, deve effettuare il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1; nella ricevuta di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore (Nome, Cognome e residenza) e la causale del versamento. Il pescatore nell'attività di pesca deve portare con sé la ricevuta del versamento insieme ad un documento di identità valido ed al tesserino segna catture, ferma restando la sanzione di cui al punto 1) della Tabella di cui all'art.43 (Sanzioni amministrative) della l.r. 87/1990.
- 4. I soggetti di cui all' articolo 9 bis, comma 2, della L.R. 87/1990 sono comunque tenuti al possesso del tesserino segna catture, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9 bis.

Articolo 6

(Modalità di rilascio, compilazione e riconsegna del tesserino segna catture di cui all'art. 9 bis, comma 3 l.r. 87/1990)

- 1. Il tesserino regionale segna catture ha validità annuale dalla data di rilascio, e deve comunque essere riconsegnato dal pescatore sportivo all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, nei termini di cui al comma 2. Il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica può richiedere un solo tesserino. In caso di esaurimento degli spazi da compilare, il pescatore dovrà recarsi presso l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e restituire quello esaurito, al fine di richiederne uno nuovo. Il tesserino segna catture è unico su tutto il territorio regionale.
- 2. Per il rilascio del nuovo tesserino segna catture il pescatore deve contestualmente riconsegnare il precedente compilato nelle sue parti entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza annuale.
 - La richiesta di rilascio/riconsegna del tesserino segna catture deve essere compilata su apposito modulo, allegato al presente Regolamento (MODULO 3).
- 3. Il tesserino segna catture è strettamente personale e deve essere compilato dal pescatore, con mezzi indelebili, contestualmente all'attività di pesca.

- 4. La mancata o ritardata riconsegna del tesserino segna catture entro i termini di cui al comma 2, nonché la mancata, errata o ritardata compilazione del medesimo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa indicata al n. 34 della TABELLA di cui all'articolo 14 bis (*Divieti per contrastare il bracconaggio ittico*) della l.r. 7/2018.
- 5. Sul tesserino segna catture devono essere annotati a cura del pescatore sportivo:
 - a) la giornata di pesca;
 - b) il luogo di pesca;
 - c) la specie ittica pescata;
 - d) il numero dei capi pescati o il quantitativo dei pesci catturati per specie.
- 6. Il tesserino segna catture è ritirato e consegnato presso l'ADA competente per il territorio di residenza.
- 7. In alternativa a quanto disposto al comma 1, è facoltà delle Associazioni di pescatori, riconosciute a livello nazionale, richiedere alle ADA, con apposita delega i tesserini segna catture e distribuirli per i pescatori di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica iscritti presso la medesima associazione. In tal caso, il tesserino segna catture è riconsegnato, nei termini di cui al comma 2, alla medesima Associazione. Inoltre, le Associazioni comunicano entro e non oltre quindici giorni consecutivi all'ADA di competenza i dati e le informazioni relativi ai pescatori di cui al presente comma.
- 8. Chi esercita la pesca a prelievo nullo (comunemente denominata "*No Kill*"), caratterizzata dal rilascio immediato dopo la cattura è tenuto a registrate le catture sul tesserino.
- 9. Chi esercita la pesca "*Carp Fishing*", di cui all'articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 87/1990, deve compilare l'apposita sezione del tesserino per ogni giornata di pesca con i dati delle catture effettuate anche in caso di rilascio.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

- 1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 9 bis, comma 3, della l.r. 87/1990 devono essere in possesso del tesserino segna catture a partire dal 1° novembre 2019.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



		MODULO 1					
	Marca da bollo		ALLA REGIONE LAZIO AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO Via				
Ogge Il sott Codio	etto: Richiesta Lice toscritto ce fiscale	enza di Pesca Professionale di Tipo A nato a residente nel Comune	di () il (), n° C.A.P Tel (),				
donn	cinato in via		IIC.A.F1EI				
può a	ndare incontro in c ll'art.46 del citato E di aver/ di nor specificato: - sanzioni no notificato,	aso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di PR 445/2000 il sottoscritto DICHIARA aver ricevuto sanzioni amministrative p otificate con verbale di contestazione. Spe l'Autorità che lo ha redatte	di formazione di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di formazione di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di per violazioni in materia di pesca, come di seguito ecificare per ogni sanzione luogo e data del verbale o e illecito/i amministrativo/i rilevato/i provvedimento esecutivo) per i seguenti illeciti				
C	amministra di aver/non ave contestazione) a	tivi: commesso infrazioni punibili con sanzion	;				
		ALLEGA:					
C		ormato tessera uguali e recenti;					
o n. 2 marche da bollo, ciascuna del valore corrente di euro 16,00 di cui: la prima deve essere ap							
presente richiesta, la seconda deve essere apposta sulla licenza di pesca al momento del ritiro della stessa; o fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;							
		scaduta, nel caso di richiesta di rilascio di					
			vità di pesca professionale e numero partita IVA;				
C	dell'avvenuta p	resentazione della domanda di iscrizione al					
C	ricevuta di vers Postale n. 631	amento di: € 57,73 comprensivo del costo d	della stampa del libretto, effettuato sul conto corrento 000063101000, descrizione "Regione Lazio tasso				
C	autodichiarazio	ne della nuova residenza in caso di varia	azione rispetto a quella riportata sul documento d				

Codice fiscale residente dichiara di essere domiciliato in Via	nel Comune di n°	() C.A.P					
Per il rinnovo annuale il versamento da effettuare è di € 55,15 sullo stesso numero di conto corrente postale sopra riportato con la causale "Tassa annuale licenza pesca di tipo A".							
Il sottoscritto autorizza la Regione Lazio al tratta s.m.i. esclusivamente per le finalità previste, aver medesimo D.Lgs 196/03.							
Luogo e data	Firma del richieden	ite					
INFORMATIVA I	N MATERIA DI PRIVACY						
Ai sensi dell'art. 13, 14, 15 del Regolamento UE Personali" e delle disposizioni normative previst 101/2018 si informa che: - finalità del trattamento dei dati: rilascio/rinnovo l - modalità di trattamento: informatico e cartaceo; - natura del trattamento: obbligatoria; - conseguenze del rifiuto a rispondere: non procedi - soggetti interessati ad eventuale comunicazione o rgani di vigilanza e controllo; - titolare del trattamento: la Regione Lazio - responsabile del trattamento dei dati: il Direttor Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia Pesca.	te dal D. Lgs. n. 196/2003 co licenza per la pesca professiona libilità; o diffusione dei dati: personale	ome novellato dal D .Lgs. n. ele; interno dell'Ufficio preposto,					
Luogo e data	Fi	rma del richiedente					

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE INPS

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.	() i	1		residente	nel	Comune	to a di
Via_consapevole delle sanzioni penali			(C.A.F) }	domı _Tel	cılıato 	1n
consapevole delle sanzioni penali mendaci e di formazione o uso di		dall'art.76 del d.	P.R. 28.12.	2000 n.445,	, in caso	di dichiaraz	zioni
		DICHIARA					
(indicare gli stati, qualità persona sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000		cessari ai fini del	ll'autorizzaz	zione richies	sta ed a	utocertificab	ili ai
DI ESSERE REGOLARMENTE	SCRITTO .	ALL'INPS;					
DI NON ESSERE ANCORA I SUCCESSIVI ALLA DATA DEL			CHE PROV	VEDERA'	ENTR	O I SEI M	1ESI
Luogo e Data		FIRMA del I	Dichiarante				_
_							

Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità.

MODULO 2

ELENCO REGIONALE PESCATORI DI PROFESSIONE

NUMERO PROGRESS	DATI ANAGRAFICI					RECAPITI		NUMERO	DATA SCADENZA	DATI TECNICI	ATTREZZI PESCA	ISCRIZIONE REGISTRO	ANNOTAZIONI	VARIE
IVO	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA	TELEFONICI	IVA	LICENZA	LICENZA	IMBARCAZIONE	UTILIZZATI	NAVIGAZIONE	SANZIONI	VAILE



MODULO 3

Alla Regione Lazio
Area Decentrata Agricoltura LAZIO......

Oggett	o: RILASCIO/RICONSEGNA TESSERINO SEGNA CATTURE
il /la S	ottoscritto/a:
COGN	OMENOME
C. F	
NATO	/A IL
RESID	ENTE IN
VIA/PI	AZZA NCAP
e-mail	n. telefono
0	RICHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERINO SEGNACATTURE
0	RICONSEGNA IL TESSERINO SEGNA CATTURE N
Data	Firma
	SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.